



ridefiniamo / la protezione

Incendio rischi ordinari /

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
 - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
 - **INFORMATIVA SULLA "PRIVACY"**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, O DOVE
PREVISTA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per privati e/o piccole e medie aziende

Mod. 2059 - edizione marzo 2017

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 28 febbraio 2017.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale €211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEA HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi ISVAP con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).

Le definizioni contenute nel Glossario/Definizioni integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2015), ammonta a € 759 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 548 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 173,1%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Avvertenza

È data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La polizza **incendio rischi ordinari** è un prodotto assicurativo caratterizzato da un insieme di garanzie base definite nell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.) e da condizioni e garanzie speciali o complementari alcune sempre operanti, alcune operanti solo se espressamente richiamate in polizza, per assicurare i rischi civili, agricoli, piccoli e medi rischi commerciali, piccole industrie, rischi vari.

NOTA INFORMATIVA

La **GARANZIA BASE** prevede (Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), l'indennizzo dei danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- **incendio,**
- **fulmine,**
- **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi,
- **caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate;**
- **urto di veicoli,** non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo esclusivo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza;
- **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

AXA indennizza altresì:

- i danni materiali che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,** purché conseguenti agli eventi previsti in polizza;
- **i guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;**
- le **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile** a termini di polizza, esclusi comunque i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con un limite di 100.000,00 euro, fermo quanto previsto al successivo Art. 22 - "Limite massimo di indennizzo".

La copertura assicurativa incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di **Garanzie Complementari (opzionali)** quali, a titolo di esempio:

- **FUMO (E10);**
- **EVENTI ATMOSFERICI (E13)**
- **ATTI DOLOSI (E16) - ATTI DI TERRORISMO (E99)**
- **IMPLOSIONE (E17)**
- **ACQUA CONDOTTA - RICERCA GUASTI (E21)**
- **ACQUA CONDOTTA (E22)**
- **SOVRACCARICO NEVE (E25)**
- **PERDITA DELLE PIGIONI (G32)**
- **RICORSO TERZI (G33)**
- **MERCI IN REFRIGERAZIONE (G39 o G40)**
- **FENOMENO ELETTRICO (G47 e/o G50)**

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., più precisamente:

- **Art. 13 - Esclusioni** (tipologie di danno e tipologie di beni)
- **Art. 20 - Valore delle cose Assicurate e determinazione del danno** (limitazioni nella determinazione del danno).

La copertura assicurativa incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di **Garanzie Complementari (opzionali)** che includono limitazioni di garanzia quali, a titolo di esempio:

- **FUMO (E10);**
- **EVENTI ATMOSFERICI (E13)**
- **ATTI DOLOSI (E16) - ATTI DI TERRORISMO (E99)**
- **ACQUA CONDOTTA - RICERCA GUASTI (E21)**
- **ACQUA CONDOTTA (E22)**

- SOVRACCARICO NEVE (E25)
- RICORSO TERZI (G33)
- MERCI IN REFRIGERAZIONE (G39 o G40)
- FENOMENO ELETTRICO (G47 e/o G50)

Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle Condizioni Generali di Assicurazione in grassetto o grassetto sottolineato).

Per ogni garanzia sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché, quando previsti, gli eventuali scoperti (con relativo minimo) o franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento.

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'Art. 3 - delle C.G.A. - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite di indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per ogni singolo contratto, in base all'analisi del rischio di ogni singola garanzia, compresa quella base, tali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo possono essere derogati e pattuiti per importi differenti da quelli riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non limitativo per:

- Art. 22 - "Limite massimo dell'indennizzo"
- Art. 17 - "Esagerazione dolosa del danno"
- Condizione aggiuntiva 265 - "Macchinario e attrezzatura presso terzi"

Potrebbero essere operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, anche altre clausole che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- garanzia E 10 - Fumo
- garanzia E13 - Eventi atmosferici
- garanzia E16 - Atti dolosi e garanzia E99 - Atti di terrorismo
- garanzia E21 - Acqua condotta - Ricerca guasti
- garanzia E22 - Acqua condotta
- garanzia E25 - Sovraccarico neve
- garanzia G61 - Maggiori spese
- garanzia G33 - Ricorso terzi
- garanzia G47 - Fenomeno elettrico
- garanzia G50 - Fenomeno elettrico

Avvertenza

Assicurazione Parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall'art. 1907 del C.C. e quanto indicato dall'Art. 21 - "Assicurazione parziale" delle C.G.A., salvo quanto disposto dalla Condizione Speciale 206 - "Deroga alla proporzionale" delle C.G.A.

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Incendio rischi ordinari. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 - 100,00 = 900,00).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro e franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.500,00 euro: poiché l'importo 2.900,00 euro ($3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 2.500,00 euro.
- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 5.000,00 euro e franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.900,00 euro: il limite di indennizzo di 5.000,00 euro è superiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi $3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro.
Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

Avvertenza

Adeguamento del premio e delle somme assicurate - Indicizzazione

Se richiamata in polizza l'Indicizzazione e/o indicato il relativo numero indice le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità previste dalla clausola "Indicizzazione - Adeguamento automatico" (Condizione Particolare G62) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle C.G.A.). Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 6 - "Diminuzione del rischio" delle C.G.A.).

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la variazione di ubicazione del rischio, la variazione sostanziale dell'attività o l'utilizzo di sostanze infiammabili eccedenti i quantitativi specificati in polizza. Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Avvertenza

In presenza di contratto di assicurazione connesso a mutuo e ad altri contratti di finanziamento, per il quale sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo stesso o del finanziamento, AXA restituisce al debitore / assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In tale circostanza AXA tratterà dal calcolo del rimborso quanto successivamente indicato alla voce "spese amministrative sostenute per il contratto" a condizione che le stesse siano state esplicitate in proposta ed in polizza ovvero nel modulo di adesione della copertura assicurativa (Condizione Speciale - 310).

La quota parte percepita in media dall'intermediario per la tipologia dei contratti di cui alla presente Nota Informativa ammonta ad euro 129 corrispondente all'aliquota del 20,5%. In alternativa AXA, su richiesta del debitore / assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (Condizione Speciale - 310).

7. Rivalsa

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dall'art. 1916 del C.C., i casi per i quali AXA rinuncia alla rivalsa sono espressamente indicati in polizza (Condizione Speciale 205 - "Rinuncia alla rivalsa" delle C.G.A.).

A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Incendio propagatosi da un immobile confinante con il fabbricato assicurato che danneggia i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il fabbricato assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile da cui è scaturito l'incendio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti, come disposto dall'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È prevista inoltre la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente (qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo") dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione.

Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente di recedere dall'assicurazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1899 C.C. (come modificato dall'art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C. - 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere diritto ad indennità alcuna.

Avvertenza

In caso di sinistro, l'Art. 16 - "Obblighi in caso di sinistro" delle C.G.A., prevede a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Artt. 18 - "Procedura per la valutazione del danno", 20 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 23 - "Pagamento dell'indennizzo" delle C.G.A.

13. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

Mail: reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: **AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO**

Fax: **(+39) 02.43.44.81.03**

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,⁰⁰, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente. Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.
- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema **Incendio rischi ordinari** pagina 8 di 14

NOTA INFORMATIVA

estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

14. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 18 - "Procedura per la valutazione del danno", si rammenta la possibilità, in ogni caso, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L' Amministratore Delegato

Patrick Cohen



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- ABITAZIONE PRINCIPALE** : l'abitazione dove l'Assicurato dimora abitualmente.
- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE** : sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine.
- ARREDAMENTO DOMESTICO** : il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, sistemi di allarme, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione, ivi compresi: quadri, sculture, tappeti ed arazzi, con valore singolo non superiore a 30.000,⁰⁰ euro nonché, per un valore complessivo di non oltre 6.000,⁰⁰ euro: gioielli, oggetti di metallo prezioso e di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro.
- ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- ATTREZZATURA E ARREDAMENTO** : mobilio e arredamento, scaffalature e banchi, macchine d'ufficio, registri, stampati, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - e di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, non al servizio del fabbricato; sistemi di allarme; serbatoi e sili non in cemento armato e muratura, nonché apparecchiature elettroniche.
- ATTI DI TERRORISMO** : atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo, ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
- BESTIAME** : animali bovini non allevati in batteria, suini, equini, ovini, anche se all'aperto, purché sui fondi coltivati dall'Assicurato, sui pascoli compreso l'alpeggio con un limite del 10% della partita assicurata, e sulle strade che ivi conducono; sono compresi gli animali da cortile per un valore non superiore a 1.500,⁰⁰ euro.
- COESISTENZA** : l'esistenza, nello stesso fabbricato o in fabbricati non separati tra di loro da muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore ad 1 metro, di due o più rischi di diversa natura da quello assicurato.
- COMBUSTIBILI** : merci e sostanze che non sono classificabili esplosivi o infiammabili o incombustibili.
- CONTRAENTE** : il soggetto che stipula l'assicurazione.

COPERTURA : il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

DERRATE/SCORTE : derrate in genere, vino e vasi vinari, granoturco, granaglie battute, semi in genere, anticrittogamici e fertilizzanti, legna da ardere e legnami in genere anche all'aperto, infiammabili per riscaldamento ed autotrazione in quantità necessaria per il buon andamento dell'azienda.
Gli imballaggi combustibili sono compresi fino ad un limite di indennizzo di 10.000,00 euro.

ESPLODENTI : le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO : l'intera costruzione edile nel suo complesso e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l'area - impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati compresi pannelli solari, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.
Per i "rischi commerciali o piccole industrie o rischi vari" è operante altresì per quanto non indicato nelle definizioni di macchinario, attrezzatura ed arredamento.

CLASSIFICAZIONE FABBRICATI : i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili in base alle caratteristiche costruttive in 4 classi di rischio, a tale effetto si considerano di:

- Rischi civili
- Agricoli

Classe 1B: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.

Classe 2B: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura/manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti.

Classe 3B: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Classe 4B : fabbricato comunque costruito.

CLASSIFICAZIONE FABBRICATI : i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili in base alle caratteristiche costruttive in 7 classi di rischio, a tale effetto si considerano di:

- Rischi commerciali
- Rischi vari
- Piccole Industrie

Classe 1G : fabbricati elevati a un piano con:

- strutture portanti verticali, solai (ove esistano nei limiti tollerati), strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizi;
- pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura;
- sono tollerate porzioni a più piani entro e fuori terra la cui parte coperta non ecceda 1/4 dell'area coperta totale.

rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché coibentazioni e soffittature combustibili nei locali destinati ad uffici; altresì sono tollerate quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

Classe 2G : fabbricati elevati a **più piani** entro e fuori terra con:

- strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizi;
- pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.

Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché coibentazioni e soffittature combustibili nei locali destinati ad uffici; altresì sono tollerate quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati;

Classe 3G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con:

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi;
- strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
- pareti esterne, copertura e **coibentazioni in materiali incombustibili** anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.

Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

Classe 4G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con:

- strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto, in materiali incombustibili;
- pareti esterne, copertura e **coibentazioni in materiali incombustibili** anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.

Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

Classe 5G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura; con coibentazioni **anche in materiali combustibili**.

Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

- (segue definizione)*
- Classe 6G** : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con strutture verticali incombustibili, strutture portanti del tetto e solai anche combustibili; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura; con coibentazioni e rivestimenti anche combustibili.
Vengono tollerate porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva del fabbricato.
- Classe 7G** : fabbricati comunque costruiti.
- FORAGGIO** : fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato alla alimentazione del bestiame, compresa la paglia ed altri prodotti da lettiera.
- FRANCHIGIA** : l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti di indennizzo.
- INCENDIO** : combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- INCOMBUSTIBILI** : le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.
- INDENNIZZO** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- INFIAMMABILI** :
- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati "esplosivi" con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
- MACCHINARIO** : macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti.
- MACCHINE AGRICOLE** : trattori e macchine agricole in genere, attrezzi e utensili con relativi pezzi di ricambio, ruotabili e finimenti, ciclomotori e biciclette, attrezzature di stalla, mungitrici e bilance, pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione. Sono esclusi i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A.
- MACCHINE MORDENTI** : macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 kw.
- MERCI** : le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compreso nel loro valore le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

NOTA INFORMATIVA

- MERCI SPECIALI** : - celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
- MURO PIENO** : muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
- POLIZZA** : il documento che prova l'assicurazione.
- PARTI** : il Contraente ed AXA Assicurazioni S.p.A.
- PANNELLI SOLARI** : impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a celle fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
- PREMIO** : la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- RISCHIO SEPARATO** : il rischio, o l'insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri mediante muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore a 1 metro.
- SCOPERTO** : la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
- SCOPPIO** : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- SOCIETÀ** : AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- SOLAIO** : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE** : strutture ottenute con procedimento industriale, da tavole unite testa a testa nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
- TETTO** : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).